

LOTTO 5
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI
AMBIENTALI

CIG: 762743674D

**POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA'
PER DANNI AMBIENTALI**

Numero.....

Tra: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

con sede in: Via Vigone, 42 - Pinerolo

Partita I.V.A./C.F.:

e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:

si stipula la presente:

POLIZZA Nr.

Decorrenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2018
Scadenza della copertura:	Ore 24:00 del 31.12.2021
Scadenze annuali:	Ore 24:00 del 31.12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare):	NO
Broker:	Willis Italia S.p.A.

Sezione I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono per:

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

Assicurato: il Contraente soggetto giuridico il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e dipendenti nonché coloro che a vario titolo prestano la loro attività a suo favore;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Attività del Contraente: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, in ottemperanza a quanto indicato nel certificato CCIAA, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività: Gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili ed industriali di acque potabili non potabili, di fognatura e depurazione, servizio energia e calore, illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, cogenerazione e fotovoltaico.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata, compresi i servizi che possono essere espletati in futuro a seguito di istituzione e/o attribuzione all'Azienda di tali nuove attività da parte degli Organi Deliberativi o della Legge.

I processi di lavorazione, l'esistenza di macchinari e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso né eccettuato.

Bonifica: insieme degli interventi, ivi inclusi, quelli eseguiti su disposizione delle Autorità competenti, atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;

Broker: il Broker vigente, la Società Willis Italia S.p.A.;

Condizioni originarie: le condizioni delle Risorse Naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale;

Contraente: Acea Pinerolese Industriale S.p.A. di seguito denominato anche Azienda;

Danno Ambientale: qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali o alle utilità da essa assicurata, in relazione al quale l'Assicurato è responsabile ai sensi di legge;

Elemento interrato: si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi, anche solo parzialmente, al di sotto della superficie del terreno.

Franchigia: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;

Inquinamento: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse, fuoriuscite o rilasciate in relazione o in conseguenza dell'attività assicurata;

Interventi di Bonifica: ogni intervento di Messa in sicurezza d'emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente, Ripristino post Bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi e le attività di caratterizzazione e/o progettazione;

Massimale: la somma indicata nella SCHEDA DI POLIZZA che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;

Matrici ambientali: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;

Messa in sicurezza d'emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;

Messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;

Ripristino post Bonifica: interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso;

Ripristino del Danno Ambientale: insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:

1. Ripristino Primario - qualsiasi misura di riparazione che riporta le Risorse e/o i Servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;
2. Ripristino Complementare - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;
3. Ripristino Compensativo - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di Risorse e/o Servizi naturali dalla data in cui si verifica il Danno Ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo;

Risorse Naturali:

1. le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
2. le acque superficiali, sotterranee e costiere;
3. il suolo e sottosuolo;

Scoperto: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Servizi naturali: le funzioni svolte da una Risorsa Naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;

Società: l'impresa di assicurazione;

Spese: le Spese effettivamente sostenute o da sostenere;

Stabilimento: qualsiasi bene, di proprietà della Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso ecc., destinato alla attività assicurata, ovunque ubicato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, edifici, acquedotti, fognature, collettori, condutture interrati e non, strutture, impianti anche di depurazione, trattamento, produzione e stoccaggio, serbatoi, comprese le opere murarie, le parti strutturali complementari e quant'altro destinato a servizio del bene.

Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Durata del contratto

La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.

È facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

Alla scadenza triennale è facoltà della stazione appaltante procedere al rinnovo del contratto per ulteriori tre annualità.

È inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Art. 2 - Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

Art. 3 - Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Art. 5 - Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede dell'Azienda.

Art. 6 - Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.

Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 8 – Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro e sino al 30° giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. .

In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente

da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 9 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Sezione III / 1 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL' ASSICURAZIONE

Sezione III A - Assicurazione della RC da Inquinamento

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

Sinistro: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

Art. 10 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività assicurata, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose di terzi;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza dell'inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato, escluso ogni vincolo di solidarietà.

Art. 11 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente al 10-07-1995, fatta eccezione per la Discarica di Castrezzato per la quale viene considerata la data del 20-07-1984.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

Art. 12 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

Sezione III B - Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale

DEFINIZIONE VALIDA SOLO PER LA PRESENTE SEZIONE:

Sinistro: l'evento, occorso in conseguenza o in relazione all'attività assicurata, che cagiona l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

Fermo quanto previsto dall'Art. 10, la Società rimborserà all'Assicurato:

- a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
- b) sino alla concorrenza del sottolimito indicato alla Sezione IV, le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale;

in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività di cui al precedente Art. 11 - Inizio e termine delle garanzie, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 21 Denuncia dei Sinistri.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società terrà indenne l'Assicurato dei costi dallo stesso direttamente sostenuti o da terzi su suo incarico e per suo conto, nei termini previsti dalla presente polizza, ovvero siano state eseguite dalle Autorità competenti, che agiscano poi in via di regresso nei confronti dell'Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia opererà esclusivamente per quei costi che sarebbero stati indennizzati se fossero stati sostenuti direttamente dall'Assicurato.

Art. 14 – Anticipo indennizzi

A parziale deroga dell'ultimo comma del precedente art. 13, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

Art. 15 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato alla Sezione IV, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso.

Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

Art. 16 – Comunicazione di Sinistro alle Autorità

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla Legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

Art. 17 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di Legge.

Art. 18 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato alla Sezione IV rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 19 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato alla Sezione IV.

Art. 20 - Datazione dell'Inquinamento

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire con esattezza la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società e la durata presumibile dell'inquinamento.

Art. 21 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori

Premesso che l'Assicurato può subappaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto dei subappaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

Art. 22 Procedura per la valutazione del danno – Controversie

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato.

Qualora l'assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dall'Assicurato ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Sezione III / 2 - CONDIZIONI OPERATIVE DELL' ASSICURAZIONE (Valide per le Sezioni III A e III B)

Art. 23 - Denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società, per il tramite del broker, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui la Azienda o gli Assicurati ne sono venuti a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

La Società fornirà trimestralmente all'Amministrazione per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita;
- la data di accadimento;
- le iniziali della controparte;
- lo stato del sinistro (riservato / liquidato / respinto);
- l'importo stimato per la sua definizione;
- l'importo liquidato alla controparte.

E' facoltà dell'Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Azienda lo richieda.

Art. 24 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- (A) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie, ragionevolmente idonee a rientrare nella garanzia;
- (B) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- (C) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- (D) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- (E) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha diritto di chiedere e la Società ha l'obbligo di fornire un nominativo (o una rosa di nomi) cui affidare l'incarico di:

- progettista;
- direttore dei lavori;
- eseguire gli Interventi.

Resta comunque inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

Art. 25 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 26 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso, seppur nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e senza che ciò possa arrecare pregiudizio allo svolgimento delle attività, e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione che siano ragionevolmente necessarie.

Art. 27 - Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio.

Si conviene inoltre che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art 28 - Esclusioni:

L'Assicurazione non comprende:

1. i danni o le Spese:
 - a. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
 - b. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
 - c. causati da dolo del Contraente ovvero del suo Legale Rappresentante;
 - d. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
 - e. causati da amianto;
 - f. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - g. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - h. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - i. causati da pozzi perdenti.
2. Le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
3. I maggiori danni o le maggiori spese conseguenti a variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;

- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

ed inoltre:

- I. La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.
- II. La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

Art. 29: Estensione alla RC Inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi effettuate con mezzi o dispositivi meccanici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile da Inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi in utilizzo all'Assicurato, effettuate con mezzi o dispositivi meccanici.

Fermo il limite di risarcimento di polizza, la presente garanzia viene prestata con il sottilimite di € 5.000.000,00 per sinistro.

L'assicurazione non vale se le merci trasportate (ivi compresi i rifiuti) non sono movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti

Le variazioni (inclusioni ed esclusioni) intervenute nel corso dell'annualità assicurativa dei mezzi oggetto di questa specifica estensione, si intendono automaticamente in copertura.

La presente garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia fissa pari ad €. 5.000 per sinistro.

Art. 30 - Beni all'interno dello stabilimento assicurato

Si precisa che l'Assicurazione comprende la copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti, a seguito di Inquinamento, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con i sottilimiti ed una Franchigia/Scoperto previsti alla Sezione IV.

Art. 31 – Danni da committenza

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle proprie attività, l'assicurazione si intende estesa alla:

- a) responsabilità civile per danni involontariamente causati a terzi, in conseguenza di inquinamento, che a qualunque titolo ricada sull'assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o sub-appaltatori, mentre eseguono i lavori appaltati. L'assicurazione è operante a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato;
- b) responsabilità civile derivante all'assicurato per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di inquinamento, verificatosi durante il trasporto su strada o ferrovia, commissionato a terzi e con mezzi di terzi, prodotto da rifiuti o sostanze.

Tale garanzia opera entro il limite del massimale di polizza

Art. 32: Coassicurazione e Delega a valere anche per Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono tra-smettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici delegano la Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

Art. 33 - Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 , ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 34 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).

Art. 35: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Sezione IV – MASSIMALI, SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

Massimale unico per Sinistro, per anno e per tutte le garanzie	€: 5.000.000,00
---	-----------------

Garanzia Base (Sezioni I e II)

Scoperto:	Nessuno
-----------	---------

Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro	€ 30.000,00
--	-------------

Sottolimiti:

1. Sottolimito Sezione III B - Danno Ambientale (Art 13 lett.b)	€ 5.000.000,00
---	----------------

2. Sottolimito Sezione III B - Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento (Art 15)	€ 2.500.000,00
--	----------------

CONTEGGIO DEL PREMIO

Parametro calcolo premio

Retribuzioni € 12.600.000,00

Totale premio imponibile	euro	..
Imposte	euro	..
Totale premio lordo annuo	euro	..